

LINEE GUIDA SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA REGIONE CALABRIA

PRINCIPI GENERALI

L’Affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo per quei minori che vivono nelle proprie famiglie situazioni di disagio, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

Obiettivo principale dell’intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e valide relazioni affettive, restituendolo al suo ambiente familiare d’origine, quando questo risulti adeguato allo svolgimento della funzione genitoriale.

La famiglia affidataria, a differenza di quella adottiva, non si sostituisce del tutto alla famiglia di origine, ma l’affianca, supplendo alle sue funzioni, per il tempo necessario a rimuovere le problematiche che la caratterizzano.

L’affidamento familiare trova fondamento nel costante impegno che la legislazione italiana ha assunto nell’ambito dei compiti di protezione e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e della maternità, categorie sociali a cui dedicare una particolare qualità ed intensità di tutela:

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” modificata ed integrata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149;
- Legge 27 maggio 1991, n. 176, “Ratifica ed esecuzione delle Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285, “ Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

A ciò si aggiunga l’impegno assunto dalla Regione Calabria che all’art. 13 della Legge Regionale n. 5, 26 gennaio 1987, “Riordino e programmazione delle funzioni Socio-assistenziali”, promuove l’affidamento etero-familiare, nonché successivamente la Legge Regionale n. 23, del 05 dicembre 2003, “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”, all’art. 7, comma 2 lettera c e j – prevede rispettivamente.....”misure di sostegno alle responsabilità familiari e” interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio, tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare; nonché all’art. 8 comma 3 lettera d che prevede tra l’altro il servizio di affidamento familiare per far fronte ad emergenze personali, familiari e sociali. Non da ultimo il Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali, approvato con DGR n. 378/2007, che prevede strumenti di incentivazione per l’affidamento familiare.

A garanzia del diritto sancito dall’ art. 1 della Legge 149/2001, comma 3, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie competenze, devono sostenere con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

L’affidamento familiare è dunque una delle risposte possibili per garantire i diritti fondamentali del minore, nonché segno concreto della possibilità di sperimentare una cultura solidale sul territorio, capace di evitare che condizioni di difficoltà le più diverse, portino a situazioni di rottura del legame tra il minore e la sua famiglia di origine.

OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA

Gli obiettivi che la Regione Calabria intende perseguire con le presenti linee guida sono:

- rafforzare ed estendere l'affidamento familiare come modalità di risposta alternativa al ricovero del minore in strutture residenziali;
- introdurre percorsi omogenei nell'affidamento familiare da parte degli EE.LL.;
- promuovere attività che prevedano azioni di comunicazione, formazione, diffusione e sensibilizzazione dell'affido;
- stabilire a livello territoriale metodologie di lavoro partecipate (Comuni, ASP, Provincie, Magistratura minorile, Istituzioni scolastiche, Terzo Settore e Associazionismo);
- istituire l'Albo regionale degli affidatari;
- istituire coordinamenti interistituzionali provinciali per l'affido;
- promuovere nuove tipologie di affidamento.

Da una recente indagine sulle strutture educativo-assistenziali in Calabria, eseguita nel 2006, quando ancora erano aperti e funzionanti gli Istituti per minori (cosiddetti Orfanotrofi) è emerso, come evidenziato dalla Tabella "A" una prevalenza dei minori presenti nelle strutture regionali rispetto ai minori affidati a famiglie. Nella Tabella "B" si evidenziano le motivazioni che hanno caratterizzato l'affidamento familiare; nella Tabella "C" e "D", invece, sono riportate le motivazioni che hanno indotto il ricovero nelle strutture residenziali.

Tabella A

Comparazione tra minori accolti nelle famiglie e nelle strutture

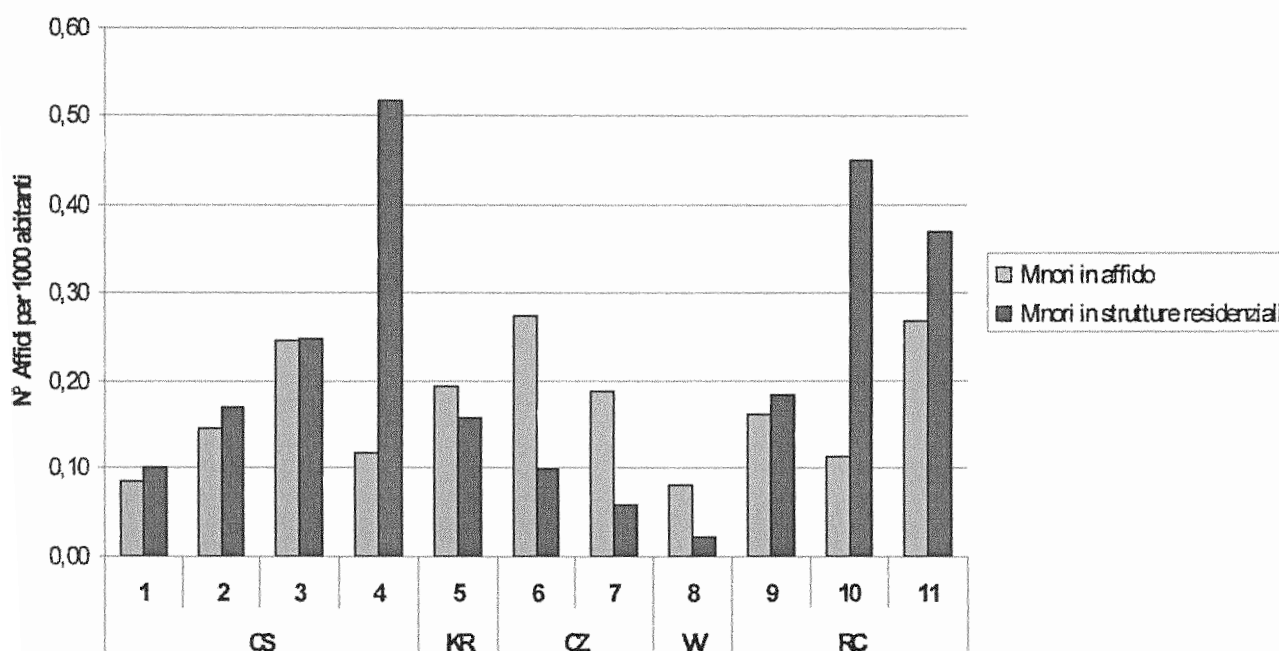


Tabella B

Minori affidati a famiglie per motivazione

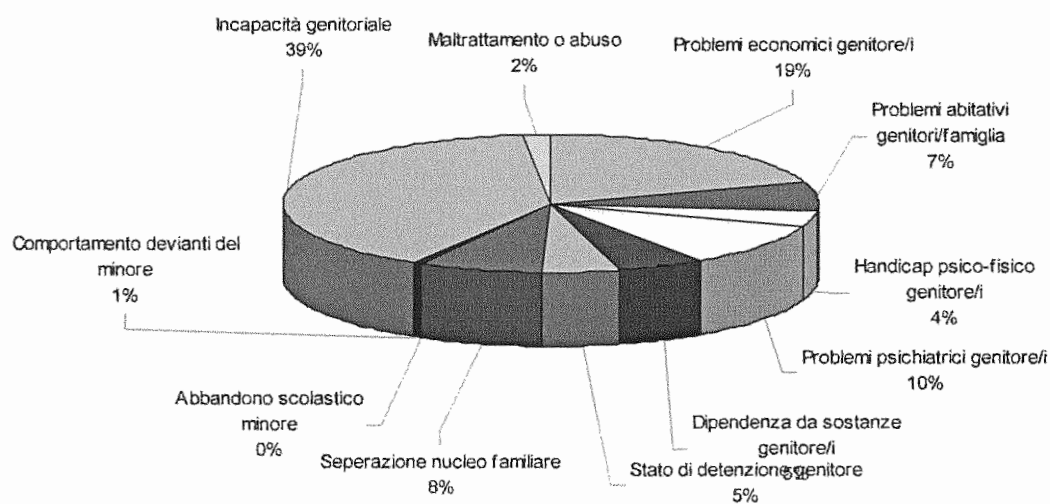
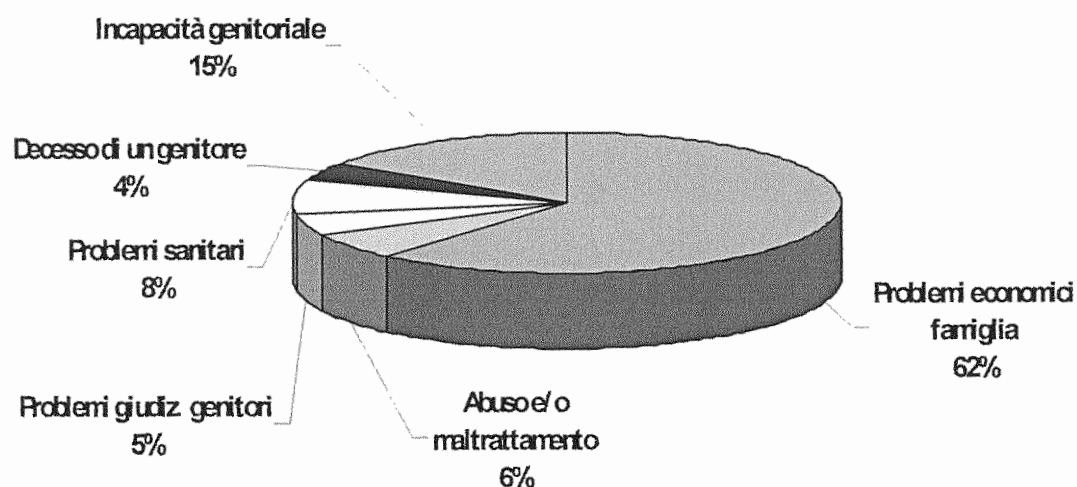
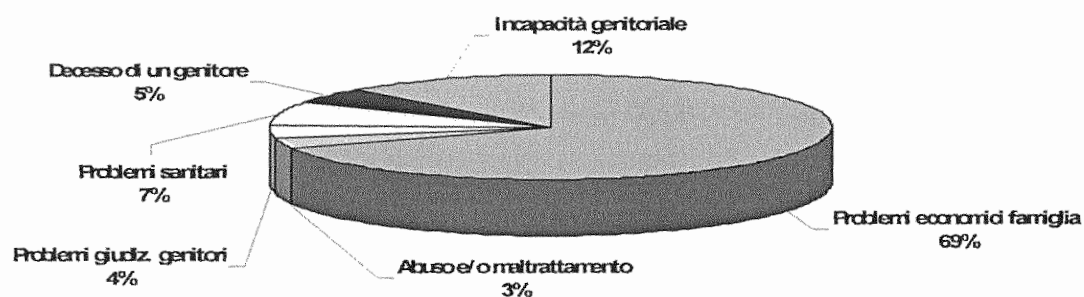


Tabella C

Minori presenti nelle strutture residenziali (escluso Istituti) per motivazione della presa in carico



*Tabella D***Minori presenti negli Istituti per motivazione della presa in carico**

NB Gli Istituti (Orfanotrofi) sono stati chiusi al 31.12 2006 ai sensi dell'art. 2, comma 4 Legge 149/2001.

E' in questo contesto che la Regione Calabria sceglie di investire con rinnovato impegno sulla promozione dell'affido familiare dei minori, emanando le presenti "Linee Guida" affinché, attraverso strumenti, percorsi e metodi di lavoro più omogenei sul territorio regionale, si creino maggiori opportunità di accesso a percorsi di affido.

DESTINATARI

I destinatari delle presenti linee guida sono:

- gli Enti Locali, i Servizi e gli operatori pubblici, ai quali vengono demandati compiti e funzioni in materia di tutela, protezione, intervento a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- i Servizi sociali territoriali e gli operatori socio-sanitari che, in contatto e a conoscenza di situazioni di disagio e sofferenza di minori, sono in grado di contribuire alla realizzazione di interventi efficienti ed efficaci per la realizzazione di validi percorsi sociali e socio-sanitari;
- i Soggetti pubblici e privati, di cui all'art.1, comma 7, L.R.23/2003, coinvolti nell'intervento dell'affidamento affinché possano trovare nel presente atto uno strumento valido per operare secondo un sistema chiaro e definito di compiti, ruoli e garanzie.

TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'affidamento familiare può essere:

1. **consensuale**: disposto dal Servizio sociale locale, su consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potestà, e della famiglia affidataria. Tale provvedimento dovrà essere reso esecutivo dal Giudice Tutelare (art.4, comma1, L.149/2001) per la durata massima di 24 mesi (art.4, comma 4, L.149/2001). Il Servizio sociale territoriale dovrà costantemente seguire l'andamento dell'affido e relazionare, almeno ogni 3 mesi, al Giudice Tutelare che, con suo provvedimento, potrà disporre la cessazione dell'affidamento (art.4, comma5, L.149/01). Qualora, invece, dalle relazioni del Servizio Sociale territoriale, emerga la necessità della proroga, essa potrà essere concessa del Tribunale per i Minori (art.4, comma 4, L.149/01);
2. **giudiziale**: quando non vi sia il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero del tutore, l'affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni. L'affido a parenti entro il 4° grado (*affido endo-familiare*) può rappresentare una risorsa utilizzata dai Servizi Sociali territoriali per un intervento socio-assistenziale di sostegno alla famiglia naturale e in tal senso deve essere adeguatamente valorizzata la rete parentale, sostenendola anche economicamente.

La L. 184/83, così come modificata dalla L. 149/01, disciplina l'affido familiare che si sostanzia in affido residenziale (giorno e notte) presso la famiglia affidataria.

La Regione Calabria, nell'intento di ampliare le possibilità di affido familiare, ne individua, comunque nel rispetto delle norme vigenti, altre forme:

- *affido familiare diurno con/senza mensa* (minori che necessitano di essere seguiti in attività educativo-scolastiche che la famiglia di origine non è in grado di offrire, minori in fase pre-adolescenziale e/o adolescenziale che rifiutano l'affidamento residenziale ma che si trovano in situazione a rischio di emarginazione);
- *affido familiare durante periodi particolari* (motivi di salute, particolari esigenze che motivino l'affidamento notturno o per alcuni giorni della settimana, motivate esigenze che favoriscano un periodo di vacanza del minore presso le famiglie affidatarie);
- *affido neonati*;
- *affido familiare di minori in situazione di handicap* accertata dalle competenti commissioni; l'accoglienza di un minore disabile, in particolare, necessita della disponibilità di famiglie affidatarie capaci, equilibrate e solide e richiede da parte

dei servizi sociali e sanitari territoriali interventi di supporto programmati e ben strutturati. Per tale tipologia bisogna:

- a) attuare interventi di sostegno educativo e di assistenza domiciliare a supporto del minore, della famiglia di origine e della famiglia affidataria;
 - b) facilitare l'erogazione di tutte quelle prestazioni sanitarie (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi riabilitativi.....) secondo una progettualità sinergica, innovativa e di rete con i servizi territoriali e in particolare con la neuro psichiatria infantile;
 - c) prevedere l'erogazione di un contributo economico maggiorato;
- *affido degli ultradiciottenni*: tale affidamento si riferisce alla prosecuzione di affidamenti di minori, per i quali si rende necessario terminare un progetto in atto, oppure l'affidato non può rientrare nella propria famiglia e/o non è in grado di condurre un vita indipendente. La durata di tale affidamento familiare non può superare il compimento del 22° anno di età. Il Servizio Sociale territoriale competente deve costantemente seguire e monitorare le varie fasi del progetto avendo cura di sostenere il soggetto, la famiglia di origine e la famiglia affidataria;
 - *affido di minori in situazioni di emergenza*. (art. 403 c.c.): tale affidamento è un servizio di "pronto intervento" dettato dalla necessità di immediato allontanamento del minore dalla sua famiglia a causa di un improvviso deteriorarsi della situazione. Deve essere effettuato dal Servizio Sociale territoriale che ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria Minorile e deve essere eseguito qualora non sia possibile l'accoglienza del minore presso altri parenti significativi entro il 4° grado. Entro il termine di 30 giorni dovrà essere definito, a cura del Servizio Sociale territoriale, un adeguato progetto per il minore.

FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE

I compiti del Servizio Sociale territoriale sono:

- provvedere ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore;
- valutare le soluzioni che meglio soddisfino i bisogni del minore in rapporto al vissuto familiare, all'età e alle prospettive di evoluzione della situazione familiare e ambientale;
- predisporre una segnalazione al Servizio Affidi dell'Unità di valutazione dell'Ufficio di Piano, dopo aver attivato ogni possibile progetto di intervento finalizzato a riequilibrare la situazione di disagio della famiglia d'origine (educativa domiciliare).
- fornire al Servizio Affidi dell'Unità di valutazione dell'Ufficio di Piano gli elementi utili relativi alla famiglia o alla singola persona adatta all'affidamento, da scegliere tra quelle inserite nell'albo distrettuale prima, in quello Provinciale e Regionale poi;
- concordare il programma d'intervento con l'equipe del summenzionato Servizio Affidi;
- intervenire sulla famiglia d'origine, sul minore e sulla famiglia affidataria, per redigere il progetto, verificarne i risultati a breve, medio e lungo termine, e apportare eventuali modifiche al progetto stesso;
- sostenere la famiglia affidataria e la famiglia di origine in tutte le fasi dell'affidamento;

- concordare le attività di verifica con l'équipe del Servizio Affidi dell'Unità di valutazione dell'ufficio di Piano per l'aggiornamento del progetto e concordare le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse;
- riferire al giudice tutelare, quando l'affido è consensuale, o al Tribunale per i minorenni, quando l'affido è giudiziario, ogni evento di particolare rilevanza presentando una relazione trimestrale sull'andamento del programma di affidamento, sulla sua presumibile ulteriore durata e sulla evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e/o delle famiglie affidatarie.

Gli operatori dei servizi sociali territoriali dovranno produrre al Servizio Affidi dell'Unità di valutazione dell'Ufficio di Piano ed alla competente Autorità Giudiziaria una dettagliata documentazione dalla quale emerga una esatta valutazione del bisogno del minore e una approfondita conoscenza delle caratteristiche del contesto familiare di origine e allargato.

Tale documentazione dovrà fare riferimento a quelle aree problematiche che hanno incidenza diretta sulle scelte da compiere e sul progetto educativo da definire per rendere operativo l'affidamento. In particolare la documentazione dovrà evidenziare:

In riferimento al minore

- la sua storia dalla nascita, precisando con chi e dove è vissuto; chi lo ha accudito ed ha provveduto al suo mantenimento e alla sua educazione; quali avvenimenti della vicenda familiare hanno inciso maggiormente sulla sua vita;
- lo stile delle relazioni familiari e lo spazio che egli ha occupato ed occupa nel sistema delle relazioni familiari (genitori, fratelli e altri membri della famiglia);
- le esperienze di relazioni extra-familiari (gruppi di pari, vicinato, ecc.);
- l'esperienza scolastica, considerata tanto dal punto di vista del rendimento che delle relazioni con i compagni e gli insegnanti;
- il momento evolutivo che egli vive, in rapporto all'età e alla sua storia;
- le abitudini di vita;
- le difficoltà emergenti, in riferimento alla salute, all'educazione, alla socializzazione e all'istruzione;
- il modo in cui vive, in rapporto all'età, la prospettiva di essere affidato ad un'altra famiglia;

In riferimento alla famiglia di origine

- la sua storia e il suo attuale ciclo vitale;
- le dinamiche intra-familiari, anche in riferimento alla famiglia estesa;
- le relazioni della famiglia con l'ambiente sociale (vicinato, scuola, servizi, ecc.);
- l'atteggiamento nei riguardi del minore, anche a confronto di quello manifestato verso altri eventuali figli;
- la percezione di eventuali difficoltà del figlio da parte dei diversi membri della famiglia;
- le aree di povertà della famiglia, in ordine alla salute, all'istruzione, al lavoro, al reddito e all'abitazione;
- il modo con cui viene considerata la prospettiva dell'affidamento del figlio ad un'altra famiglia;
- tossicodipendenza di uno o entrambi i genitori;
- alcolismo di uno o entrambi i genitori;
- separazione conflittuale tra i genitori (coinvolgimento strumentale dei figli, minacce, non pagamento dell'assegno familiare);
- violenza domestica.

La valutazione degli elementi raccolti porterà alla conoscenza approfondita dei bisogni del minore e delle problematiche della famiglia di origine e consentirà l'abbinamento con la famiglia affidataria, scelta tra quelle inserite nell'albo.

Consentirà, inoltre, l'elaborazione del progetto d'intervento predisposto sulla base delle ipotesi di lavoro scaturite dalla valutazione dei diversi aspetti problematici della situazione del minore e della sua famiglia. Il progetto si svilupperà quindi nella direzione della famiglia naturale, del minore, della famiglia affidataria e della rete delle risorse.

Nella stesura del progetto, si dovrà avere riguardo:

- alla definizione di specifici obiettivi che si perseguono in risposta ai bisogni evolutivi del minore, ai cambiamenti da produrre nella situazione familiare di provenienza e affidataria;
- alla individuazione delle priorità, che possono essere determinate in riferimento a criteri di urgenza, salute, ecc...;
- all'articolazione degli interventi di aiuto in rapporto ai destinatari, agli operatori che ne assumono la responsabilità, ai tempi di attuazione;
- alle modalità e ai tempi di verifica del progetto, individuandone gli indicatori.

Il progetto ipotizzato con la partecipazione attiva della famiglia di origine, della famiglia affidataria e del minore (entro i limiti consentiti dall'età) e dagli stessi condiviso, deve tenere conto delle disposizioni, se emanate, dell'autorità giudiziaria minorile.

GRUPPO TECNICO PER L'AFFIDO DELL'UNITÀ DI VALUTAZIONE

Le acquisizioni più recenti in materia minorile concorrono a valorizzare l'espressione di accoglienza da parte delle famiglie e dei singoli verso i minori in difficoltà e ad utilizzare l'istituto dell'affidamento secondo modalità che potenzino le sue finalità educative, ne agevolino il ricorso e ne favoriscano la sua efficacia. A tal fine viene costituita una rete di servizi per l'affido familiare operante in un ambito territoriale di ampiezza significativa, **quale quello che coincide con i Distretti Sanitari (art. 17, comma 1, L.R. 23/03)** denominato "Gruppo Tecnico per l'Affido dell'Unità di valutazione", allocato presso l'Ufficio di Piano di ogni Comune Capofila di distretto socio-sanitario e **quello provinciale** denominato "Centro Affidi", allocato presso l'Ufficio di Piano del Comune capoluogo di provincia.

La Regione Calabria ha promosso con il Piano Sociale una "**programmazione partecipata**" costituita da attori che agiscono secondo i canoni della "**sussidiarietà**"; a tal fine ogni Ufficio di Piano (istituito per l'attuazione del Piano di zona) sarà dotato di un'equipe integrata (1 psicologo, 1 pedagogo, 1 assistente sociale, 1 mediatore culturale a chiamata, se trattasi di minore di origine extracomunitaria) che dovrà garantire le condizioni necessarie perché l'affidamento familiare si realizzi in modo competente e consono ai bisogni espressi dal minore e dalla famiglia di origine dello stesso.

La complessità di tale intervento richiede l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie diverse, nonché una formazione e una organizzazione qualificata dei Servizi Sociali di riferimento.

Compito del Gruppo Tecnico per l'Affido è:

- la promozione e la sensibilizzazione all'affidamento familiare;
- l'orientamento, la valutazione, la selezione e la formazione delle famiglie e dei singoli candidati a divenire "*famiglia affidataria*" (per la selezione deve essere redatta una relazione contenente la storia individuale di ciascuno, la storia della coppia, l'atteggiamento della coppia nei confronti dell'affido, l'atteggiamento dei familiari della coppia affidataria nei confronti dell'affido, l'atteggiamento nei confronti della famiglia di origine del minore);

- l'abbinamento minore/famiglia-persona affidataria;
- la conoscenza della famiglia d'origine e affidataria;
- la gestione dell'Albo degli affidatari a livello distrettuale;
- l'aggiornamento e supervisione degli operatori ;
- assicurare che vengano effettuati gli interventi sanitari e socio-assistenziali necessari per il minore e per le famiglie di origine e affidatarie di cui alla lettera b) del capitolo "Tipologie di affidamento familiare e modalità di attuazione";
- gestione della Banca Dati al fine di garantire la raccolta, la sintesi, l'invio al Centro Affidi dei dati derivanti dalle informazioni territoriali.

CENTRO AFFIDI

Ogni Centro Affidi sarà composto da 1 psicologo, 1 pedagista ed 1 assistente sociale espressione dei Gruppi Tecnici Distrettuali, 1 rappresentante, competente in materia di affido, segnalato dal Forum del Terzo Settore e da 1 rappresentante, competente in materia di affido segnalato dal Centro di Servizi per il Volontariato provinciale. Il coordinamento è affidato al dipendente pubblico, espressione dei Gruppi Tecnici Distrettuali, più anziano per servizio.

Il Centro Affidi, allocato presso l'Ufficio di Piano del Comune Capoluogo di Provincia, avrà il compito di:

- coordinare e monitorare gli interventi relativi agli affidi disposti nei propri ambiti territoriali;
- individuare le strategie condivise ed efficaci per l'attuazione di interventi di sensibilizzazione e di formazione;
- raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni provenienti dai vari ambiti distrettuali;
- istituire un Albo provinciale degli affidatari e dei minori affidati;
- predisporre una relazione annuale che illustri le attività svolte e le iniziative promosse sul territorio;
- gestire la Banca Dati Provinciale al fine di garantire la raccolta, la sintesi, l'invio dei dati derivanti dalle informazioni territoriali alle Amministrazioni Provinciali (art.12, comma 1 lett. a, L.R.23/03) e alla Coordinamento Regionale per l'Affidamento.

COORDINAMENTO REGIONALE PER L'AFFIDAMENTO

Al fine di promuovere l'affidamento familiare su tutto il territorio calabrese e di creare una modalità di raccordo e confronto tra le diverse Istituzioni ed organizzazioni impegnate in questo settore è costituito il Coordinamento Regionale per l'Affido, che ha sede presso il Settore Politiche Sociali, ed è composto da:

- il Dirigente Generale del Dipartimento cui appartiene il Settore Politiche Sociali, o un suo delegato, con funzioni di coordinatore
- il funzionario del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria, responsabile dell'Ufficio Affidi, che ha anche il compito di segretario;
- un rappresentante del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;
- un rappresentante del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;
- un rappresentante per conto dell'ANCI Calabria;
- un rappresentante per conto dell'UPI Calabria
- un rappresentante di ognuno dei cinque Centro affidi provinciali;
- un rappresentante del terzo settore con competenze specifiche;
- un rappresentante delle Associazioni di Volontariato delle Famiglie affidatarie.

Il Coordinamento regionale avrà il compito di:

- monitorare gli interventi relativi all'affidamento familiare nella Regione Calabria;
- produrre una relazione annuale di conoscenza e diffusione delle attività svolte in materia da sottoporre alla Giunta Regionale;
- istituire l'Albo Regionale degli affidatari e provvedere alla sua pubblicazione sul BUR Calabria;
- attivare percorsi di formazione e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati impegnati nella materia;
- proporre gli indirizzi generali della politica regionale sull'affido familiare;
- favorire ed accompagnare la sperimentazione di nuove forme di affidamento;
- rendere omogenei i percorsi di affido attivati sul territorio regionale.

Per i soggetti componenti del Coordinamento, non è previsto alcun compenso ad eccezione di eventuale rimborso spese che sarà a carico dell'Amministrazione di appartenenza

REQUISITI DEGLI ASPIRANTI ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Al fine di poter attuare un intervento mirato al soddisfacimento del bisogno del minore e della sua famiglia d'origine, si prevede una prima fase di selezione delle persone che si candidano all'affidamento.

Requisiti essenziali sono:

- lo spazio nella propria vita e nella propria abitazione per accogliere un'altra persona;
- la disponibilità affettiva e il desiderio di accompagnare per un tratto della sua vita un minore da 0 a 18 anni, aiutandolo nella crescita e nelle acquisizione delle autonomie in relazione all'età e alle capacità, valorizzandone risorse e potenzialità;
- la consapevolezza della presenza della famiglia di origine, favorendo la relazione del minore con essa;
- la capacità di gestire appropriatamente l'affido relazionandosi in maniera significativa con il minore e con la sua famiglia di origine, rispettando le loro origini e la loro storia;
- la capacità di mediare gli eventuali conflitti;
- la disponibilità a partecipare ad attività di formazione e di confronto. Tale formazione si svilupperà attraverso colloqui, incontri periodici con la partecipazione non solo di operatori del

Gruppo Tecnico Affidi ma anche di esperti di varie discipline (giuridica, sanitaria, sociale, psicologica, pedagogica e interculturale);

Le famiglie che si dichiarano disponibili all'affidamento familiare, devono dichiarare se hanno avviato procedure relative all'adozione e ottenuto l'idoneità da parte dell'Autorità Giudiziaria.

ALBI DEGLI AFFIDATARI

Alla selezione degli aspiranti affidatari segue la costituzione dell'Albo per ciascun distretto, che confluisce nell'Albo del Centro Affidi provinciale che a sua volta confluirà nell'Albo Regionale degli affidatari, dove vengono iscritte le famiglie e/o le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultano idonee all'affidamento e dove dovranno essere annotate le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti.

Per ciascuna famiglia e/o persona aspirante ad essere inserita nell'Albo Distrettuale vanno acquisite:

- dichiarazione di disponibilità all'affido regolarmente datata e sottoscritta da entrambi i coniugi o dalla singola persona;
- l'indirizzo;
- la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione dei dati anagrafici, titolo di studio, professione, ecc. per ciascun componente.

Gli aspiranti alla iscrizione all'Albo Distrettuale, valutati i requisiti, vengono avviati ad un percorso di formazione, a cura del Gruppo Tecnico Distrettuale per come previsto al paragrafo precedente.

Nell'Albo Distrettuale, dovrà inoltre essere annotata la tipologia di affido per la quale gli affidatari sono stati dichiarati idonei, e nell'ambito di queste, il tipo di disponibilità degli affidatari stessi, precisando:

- la disponibilità per un minore;
- la disponibilità per più minori;
- la disponibilità per un minore straniero;
- la disponibilità per un minore diversamente abile e/o con problemi comportamentali;
- la disponibilità per neonati;
- la disponibilità per l'affido diurno con /senza mensa;
- la disponibilità per l'affido per periodi particolari (motivi di salute, particolari esigenze che motivino l'affidamento notturno o per alcuni giorni della settimana, motivate esigenze che favoriscano un periodo di vacanza del minore presso le famiglie affidatarie)
- la preferenza per fascia d'età e di sesso.

Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione circa le suddette informazioni, trasmesse dagli Albi Distrettuali, dovranno essere apportate per aggiornare gli Albi Provinciali e l'Albo Regionale, con cadenza trimestrale.

Al fine di garantire la massima sicurezza dell'accesso dei dati, sarà previsto un sistema informatico di custodia e controllo dei dati personali, accessibile solo ai responsabili incaricati dalla propria Amministrazione competente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs n 196/2003.

DOCUMENTO DI AFFIDAMENTO

Il documento con cui si fissano l'abbinamento e le condizioni dell'affidamento, modificabili in seguito alle verifiche periodiche, deve contenere le seguenti indicazioni:

- obiettivi generali e obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto (minore, famiglia d'origine, famiglia affidataria);
- durata prevista;
- vincoli negoziati tra le parti e/o prescritti dall'autorità giudiziaria;
- impegni della famiglia di origine anche in ordine alle modalità e alla periodicità dei rientri del minore, ai rapporti tra le due famiglie;
- impegni della famiglia affidataria in ordine ai bisogni educativi, di istruzione, sociali e sanitari del minore, al rispetto della sua identità, ai rapporti con la sua famiglia, alla partecipazione ai gruppi di sostegno;
- programma degli interventi articolato per destinatari;
- responsabilità dei singoli operatori per l'attuazione del programma degli interventi;
- cadenza e modalità delle verifiche del progetto con la costruzione di una griglia che consenta di mettere a confronto la situazione di partenza ed i cambiamenti registrati ad ogni verifica.

Il "Gruppo Tecnico per l'Affido dell'Unità di valutazione", allocato presso l'Ufficio di Piano di ogni Comune Capofila di distretto socio-sanitario dovrà acquisire agli atti copia del certificato penale della famiglia affidataria e/o del singolo affidatario. Non dovranno essere presi in considerazione famiglie e/o singoli che abbiano riportato condanne penali per reati contro la persona.

La formalizzazione dell'affidamento familiare mediante atto amministrativo resta in carico al Comune di residenza della famiglia di origine del minore. (art. 4, L.149/01).

CRITERI E MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO

- La Legge 184/83 (art. 80) e 149/2001 (art.5), prevedono che le Regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie e alle persone che hanno minori in affidamento affinché esso possa fondarsi "sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche".

L'esigenza di incoraggiare il ricorso all'affidamento familiare nei casi di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, porta alla necessità di:

- tenere conto degli oneri che la famiglia affidataria sostiene per assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore affidato;
- stabilire che l'assegno di base non costituisce un riferimento rigido, considerato che la normativa introduce criteri che consentono aggiustamenti in relazione alle situazioni individuali;
- puntualizzare che la spesa per l'intervento è a carico dell'Amministrazione Comunale di residenza della famiglia di origine;

Il contributo economico di base, determinato con provvedimento Regionale, per le diverse forme di affido e a decorrere dal 01/01/2008 è il seguente:

- **Affido familiare residenziale** _____ € 20,00;
- **Affido familiare diurno con mensa** _____ € 10,00;
- **Affido familiare diurno senza mensa** _____ € 7,00;
- **Affido familiare di minori in situazione di handicap, accertata dalla Unità Operativa della Medicina Legale della Azienda Sanitaria Provinciale e/o accertata ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92** € 30,00.

Per gli adempimenti necessari all'affidamento le prestazioni assistenziali di tipo sanitario sono a totale carico del SSN sia per i minori che per le famiglie affidatarie (DPCM 14/02/2001)

Le prestazioni assistenziali di tipo sanitario e riabilitativo a favore di minori affidati a famiglie affidatarie sono esenti da tickets.

L'eventuale integrazione del contributo economico di base deve essere esplicitamente inclusa nel progetto educativo individuale.

Dal contributo economico di base devono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali che il giudice abbia disposto di erogare in favore dell'affidatario, ai sensi dell'art. 38, c. 1, della Legge n. 149/01.

Dal contributo economico di base devono essere altresì detratte le somme che il giudice tutelare abbia già destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del C.C.

Nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, (dichiarazione ISEE per redditi superiori ai € 25.000,00) il servizio sociale territorialmente competente concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile da assegnare alla famiglia o alla persona affidataria.

I Comuni competenti, provvedono a stipulare polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dai minori in affidamento.